

VIDEOFISCO DEL 23 gennaio 2019

Legge di bilancio 2019 e collegato fiscale

A cura di Alessandro Pratesi e Francesco Zuech



Legge di bilancio 2019 e collegato fiscale

a cura di Alessandro Pratesi



Legge di Bilancio 2019: quadro di sintesi
Art. 1 legge 30.12.2018, n. 145
Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 302 del 31.12.2018



Comma	Materia
2	Clausola di salvaguardia Iva Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi.
3	Aliquota Iva dispositivi medici Ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, si applica l'aliquota Iva del 10%.
4	Iva agevolata prodotti di panetteria L'aliquota Iva agevolata del 4% è estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune).
5 e 6	Accise carburanti Bloccato l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020.
7 e 8	Fiscalità delle imprese immobiliari Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Estensione del regime forfetario

da 9
a 11 I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario introdotto dalla legge di Stabilità 2015 a condizione che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata).

Deducibilità Imu immobili strumentali

12 Aumenta dal 20% al 40% la deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu dovuta sugli immobili strumentali.

Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni

da 13
a 16 Dal 1.01.2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti

da 17
a 22 Dal 1.01.2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000 possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20%.

da 23 a 26	<p>Riporto delle perdite per i soggetti Irpef</p> <p>La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, è modificata con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires.</p>
27	<p>Detrazione mantenimento cani guida</p> <p>Passa da € 516,46 a € 1.000 la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (nel limite di spesa di € 510.000 per il 2020 e di € 290.000 annui a partire dal 2021).</p>
da 28 a 34	<p>Tassazione agevolata utili reinvestiti</p> <p>A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un'aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali).</p>
da 35 a 50	<p>Imposta servizi digitali</p> <p>Istituita l'imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a € 750 milioni; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a € 5,5 milioni. È abrogata l'imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1.01.2019.</p>

51 e 52	<p>Ires enti non a scopo di lucro e Iacp</p> <p>Abrogata la riduzione alla metà dell'Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). Il calcolo dell'acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'applicazione della nuova disciplina.</p>
53 e 54	<p>Fatturazione elettronica e operatori sanitari</p> <p>Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse al Sistema TS possono essere utilizzate solo dalle P.A. per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.</p>
55	<p>Credito d'imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi</p> <p>Modificata la disciplina del contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente concesso al soggetto obbligato all'invio, sotto forma di credito d'imposta compensabile (la disciplina previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d'imposta).</p>
56	<p>Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione</p> <p>Abrogata la norma, introdotta dal decreto fiscale (art. 10, c. 02 D.L. n. 119/2018), secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfettario opzionale, sono adempiuti dai cessionari.</p>

57 e 58	<p>Accise autotrasporto</p> <p>Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori, in relazione all'aumento dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante. Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni.</p>
59	<p>Cedolare secca sugli immobili commerciali</p> <p>Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca (aliquota 21%).</p>
da 60 a 65 e 229	<p>Iper ammortamento</p> <p>Prorogato, anche per il 2019, l'iper ammortamento. Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di <i>cloudcomputing</i>, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina di favore.</p>
66	<p>Estromissione immobili strumentali</p> <p>La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31.10.2018, effettuate dal 1.01 al 31.05.2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30.11.2019 e il 16.06.2020.</p>
67	<p>Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici</p> <p>Anche per il 2019 sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).</p>

Bonus verde

68 Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di € 5.000, per gli interventi di sistemazione a verde) si applica anche nel 2019.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

da 70 a 72 La misura del credito d'imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via generale, dal 50% al 25%. L'importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di euro. Si indicano più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del bonus.

Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste

da 73 a 77 Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate.

Credito d'imposta formazione 4.0

da 78 a 81 Il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018.

82	<p>Terzo settore</p> <p>Nell'ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore è introdotta una disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.</p>
89 e 90	<p>Canone TV</p> <p>L'importo del canone TV è fissato, a regime, in € 90.</p>
da 156 a 161	<p>Credito d'imposta rimozione amianto</p> <p>Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell'amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta nella misura del 65%.</p>
da 184 a 199	<p>Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica</p> <p>Chi versa in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a € 20.000) può estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a € 1.000 previsto dal D.L. n. 119/2018, affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. Per la definizione occorre pagare (in unica soluzione o in più rate) il capitale e gli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell'Isee) e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano le sanzioni e gli interessi di mora o, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.</p>

da 211 a 215	<p>Pir</p> <p>Modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti verso fondi di <i>venture capital</i>, nonché verso strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da Pmi. Si prevede l'innalzamento dal 5% al 10% della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine.</p>
218	<p>Investimenti in start-up innovative</p> <p>Per il 2019 le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentano, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia mantenuto per almeno 3 anni.</p>
273 e 274	<p>Pensionati "esteri" che si trasferiscono nel Mezzogiorno</p> <p>Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva del 7%.</p>
354	<p>Consultazione delle fatture elettroniche</p> <p>Su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.</p>

Sport bonus

da 621 a 628 Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta del 65%.

Esenzione imposta di bollo

646 Si estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.

Accise birra

da 689 a 691 Passa da € 3 a € 2,99 per ettolitro e grado-plato la misura dell'accisa sulla birra. Semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione (quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri): per tale birra l'accisa è ulteriormente decurtata del 40%.

Raccolta occasionale prodotti non legnosi

I redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (corrispettivi per la vendita dei beni non superiori a € 7.000 annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30 (esempio: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e relative addizionali), pari a € 100. I raccoglitori occasionali, inoltre, sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto ministeriale, si applica l'aliquota Iva del 4%. Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l'Iva al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica l'Iva al 10%.

Trattamento fiscale dei familiari dell'imprenditore agricolo

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente.

Zona franca urbana sisma Centro Italia

Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (art. 46 D.L. n. 50/2017) sono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della Zfu entro il 31.12.2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che, alla data del 24.08.2016, non avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto). Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni è estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020.

762	<p>Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari</p> <p>Si chiarisce che le agevolazioni fiscali previste dall'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 ("bonus pubblicità") sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti <i>de minimis</i>.</p>
805	<p>Riduzione crediti d'imposta</p> <p>Si prevede la riduzione delle misure dei crediti d'imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese che realizzano prodotti editoriali e che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica.</p>
da 806 a 809	<p>Credito d'imposta edicole</p> <p>Per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d'imposta (nella misura massima di € 2.000), parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l'attività.</p>
da 940 a 950	<p>Rivalutazione quote societarie</p> <p>Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.</p>

Esenzione Imu Comuni terremotati Emilia-Romagna

985

Nei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012 l'esenzione Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2019.

Proroga termini sisma Centro Italia

991,
993-995,
997 e 998

Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto: i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione entro il 1.06.2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1.06.2019; gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 1.06.2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1.06.2019; l'esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero è estesa fino al 2020; i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e di quelle accertate dall'Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori riprenderanno a decorrere al 1.01.2020; per le attività ivi localizzate (sede legale od operativa) non sono dovute l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche.

1020	<p>Zona franca urbana Genova</p> <p>Le agevolazioni fiscali (esonero dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dalle imposte locali e dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali) che le imprese con la sede principale o una sede operativa all'interno della Zfu istituita nel territorio di Genova possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all'interno del capoluogo ligure, in alternativa ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4 D.L. n. 109/2018, sono concesse anche per il 2019. Tali esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, limitatamente al 1° anno di attività.</p>
1022	<p>Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici</p> <p>Per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i propri compiti di servizio pubblico non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.</p>
da 1031 a 1047	<p>Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica</p> <p>Si introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l'acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Tra le altre, si ricordano le seguenti misure: credito d'imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi a base emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai venditori del contributo riconosciuto agli acquirenti; detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000) per le spese sostenute dal 1.03.2019 al 31.12.2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica; dal 1.03.2019 e fino al 31.12.2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km.</p>

Rivalutazione terreni e partecipazioni

1053 Rivalutabili, entro il 30.06.2019, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2019. Si
 e ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11% per le
 1054 partecipazioni qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili
 e con destinazione agricola.

Abrogazione Iri

1055 A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 è abrogato il
 regime opzionale dell'imposta sul reddito d'impresa (Iri).

Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

1056 La deduzione della quota del 10% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini
 e Ires e Irap, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al
 periodo d'imposta 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026. Per la
 1065 determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per il 2018, non si tiene conto del
 differimento.

da 1057 a 1064	<p>Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti</p> <p>A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è proprietario o utilizzatore da almeno 12 mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l'importo del contributo riconosciuto all'acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.</p>
1066	<p>Acconto imposta sulle assicurazioni</p> <p>La misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni è elevata all'85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% a partire dal 2021.</p>
da 1067 a 1069	<p>Deducibilità perdite su crediti IFRS 9</p> <p>I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti "IFRS 9", iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile IRES e IRAP per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90% in quote costanti nei 9 periodi d'imposta successivi.</p>
1070 e 1071	<p>Principi contabili internazionali</p> <p>Si introduce la facoltà, in luogo dell'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall'art. 2 D. Lgs. 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (la facoltà è operativa a partire dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della legge in esame).</p>

da 1074 a 1078	<p>Tassazione dei tabacchi lavorati</p> <p>Aumenta la componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Incrementato l'onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti.</p>
1079	<p>Ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali</p> <p>Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del D.L. 225/2010 in materia di conversione in credito d'imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d'imposta 2017. La deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029, con percentuali specificamente individuate.</p>
1080	<p>Abrogazione Ace</p> <p>L'agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata.</p>
1084	<p>Imposta di registro</p> <p>La norma della legge di Bilancio 2018 che ha modificato l'art. 20 del Testo unico dell'imposta di registro, stabilendo che per la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati, è qualificata espressamente come di interpretazione autentica.</p>

da 1085 a 1087	<p>Abrogazione deduzioni e credito d'imposta Irap</p> <p>Nell'ambito della disciplina Irap sono abrogati: la deduzione, per un importo fino a € 15.000 su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a € 21.000 per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni; il credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D. Lgs. 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.</p>
1092	<p>Imu-Tasi per immobili concessi in comodato</p> <p>La riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
1127	<p>Acconto cedolare secca</p> <p>A partire dal 2021 la misura dell'acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) è innalzata al 100%.</p>

1128	<p>Imposta di bollo</p> <p>Dal 2021 la percentuale della somma che banche e assicurazioni devono versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al 95%, passa al 100%.</p>
1129	<p>Contributo di sbarco nel Comune di Venezia</p> <p>In alternativa all'imposta di soggiorno, il Comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso alla città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di € 10.</p>
1133, lettera b	<p>Proroga maggiorazione Tasi</p> <p>Per il 2019 i Comuni possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.</p>

Nuovi forfetari e flat tax: sintesi operativa e casi pratici

Art. 1, cc. 9-11 e 17-22 L. 30.12.2018, n. 145

L'introduzione della flat tax, prevista dalla legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145), prevede una diversificazione della stessa in due fasi:

- a) dal 2019, intervenendo sul regime di vantaggio di cui all'art. 1, c. 54 e seguenti della legge 23.12.2014, n. 190, mediante tassazione del reddito determinato in misura forfetaria con aliquota del 15% (imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap), a condizione che i ricavi/compensi del 2018 non abbiano superato 65.000 euro (art. 1, cc. 9–11);
- b) dal 2020, con calcolo analitico dell'imponibile (differenza fra costi e ricavi) e applicazione di un'imposta sostitutiva del 20%, a condizione che nel 2019 i ricavi/compensi siano compresi fra 65.001 e 100.000 euro (art. 1, cc. 17–22).

- L'apparente semplicità di calcolo deve essere temperata alla luce di variabili che, caso per caso, potranno determinare discrasie fra i contribuenti, molti dei quali, magari per poche migliaia di euro, troveranno un limite insormontabile all'accesso ai nuovi regimi agevolati. Fatto, questo, che ha indotto a sollevare possibili profili di illegittimità costituzionale della norma (violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Costituzione).
- Da rilevare, peraltro, che pur con l'eliminazione di alcuni ostacoli che prima impedivano l'accesso al regime forfetario, sono state confermate le preclusioni per tutti i soggetti Iva diversi dalle persone fisiche anche se, per queste ultime, non sempre è possibile l'adesione alla tassazione agevolata, indipendentemente dal superamento dei limiti di ricavi/compensi.

- La norma presenta profili di criticità poiché potrebbe verificarsi un chiaro vantaggio, in termini di risparmio fiscale, rinunciando a ricavi o compensi che, oltre la soglia dei 65.000 euro, determinerebbero una tassazione Irpef progressiva, con contestuale «peggioramento» del reddito disponibile.
- Vi è di più: assume rilievo essenziale la struttura/entità dei costi, che può condizionare la scelta dei contribuenti o rappresentare una penalizzazione qualora non sia possibile accedere al regime forfetario per effetto del superamento dei limiti prima citati.

- In breve, i soggetti con volumi fino a 65.000 euro (2018) potranno applicare una percentuale di redditività ai ricavi/compensi (Allegato 2 alla legge di Bilancio 2019), variabile in relazione alla tipologia dell'attività, senza tenere conto dei costi (fatture, ricevute, ecc.); sul reddito così determinato sarà dovuta l'imposta sostitutiva del 15%.
- Chi, invece, sarà compreso nella fascia 65.001/100.000 euro (2019), pur applicando un'aliquota agevolata (20%), determinerà il reddito imponibile con criteri analitici (ricavi/compensi *meno* costi).
- Così sintetizzato l'argomento, alcuni esempi evidenzieranno le differenze e le peculiarità che emergeranno con la nuova normativa
- Ebbene, a parte i citati limiti, il primo è più rilevante aspetto da considerare sia per il 2019 sia per il 2020, ai fini del calcolo di convenienza, è il diverso impatto delle componenti negative di reddito.

Nella tabella che segue si mettono a confronti due professionisti, (A) e (B), con compensi pari, rispettivamente, a 65.000 e 70.000 euro; entrambi hanno la stessa struttura di costi, pari 15.000 euro. In esito ai volumi 2018, (A) potrà optare per il regime forfetario, mentre (B) sarà obbligato alla determinazione analitica del reddito. Ipotizzando che nel 2019 i valori restino invariati, i carichi fiscali sono determinati come segue:

- la percentuale di redditività, per il contribuente forfetario, è pari al 78%. Pertanto, la voce 3. Reddito è calcolata applicando il coefficiente del 78% alla voce 1. Compensi, ossia $(65.000 \times 78\%) = 50.700$;
- i contributi previdenziali (voce 4.) sono determinati applicando la percentuale del 14% (in ipotesi, scelta nella medesima misura da entrambi i professionisti) alla voce 3. Reddito, ossia $(50.700 \times 14\%) = 7.098$ per il professionista (A) e $(55.000 \times 14\%) = 7.700$ per il professionista (B);
- l'addizionale all'Irpef è stimata in misura dell'1,50%;
- si assume che l'Iva gravi solo parzialmente sui costi, per complessivi 1.500 euro di imposta, mentre la parte residua dei costi sconta Iva non detraibile o non è imponibile ai fini Iva.

Esempio n. 1

Anno 2019	Professionista (A) Forfetario	Professionista (B) Ordinario	Differenza
1. Compensi	65.000	70.000	+ 5.000
2. Costi	15.000	15.000	0
3. Reddito	50.700	55.000	+ 4.300
4. Contributi	7.098	7.700	+ 602
5. Reddito imponibile	43.602	47.300	+ 3.698
6. Imposte	6.540	15.004	+ 8.464
7. Mancato recupero Iva	1.500	0	- 1.500
8. Reddito disponibile	35.562	32.296	- 3.266

Dalla tabella emerge come (B), nonostante fatturi compensi superiori per 5.000 euro, dopo la determinazione delle imposte disponga di 3.266 euro in meno rispetto ad (A). È di chiara evidenza che (B), ove ne avesse avuto l'opportunità, avrebbe potuto differire al 2019 l'incasso di almeno 5.000 euro per restare entro il limite che gli avrebbe consentito sia un risparmio fiscale e contributivo sia la disponibilità di un maggior reddito netto.

La distorsione è accentuata nell'esempio che segue: a fronte dei maggiori ricavi di (B) rispetto ad (A) per 20.000 euro, il reddito disponibile del primo supera di soli 4.004 euro quello del secondo. In sostanza, circa l'80% dei maggiori ricavi sono "azzerati", stante l'erosione di 16.000 dei 20.000 euro a causa della diversa contribuzione previdenziale e delle imposte scaturenti dai due diversi regimi fiscali.

Esempio n. 2

Anno 2019	Professionista (A) Forfetario	Professionista (B) Ordinario	Differenza
1. Compensi	70.000	90.000	+ 20.000
2. Costi	15.000	15.000	0
3. Reddito	54.600	75.000	+ 20.400
4. Contributi	7.644	10.500	+ 2.856
5. Reddito imponibile	46.956	64.500	+ 17.544
6. Imposte	7.043	22.083	+ 15.040
7. Mancato recupero Iva	1.500	0	- 1.500
8. Reddito disponibile	38.413	42.417	+ 4.004

- Un'ulteriore penalizzazione, seppure indiretta, per il contribuente non forfetario (B) potrebbe essere rappresentata dalla presenza di costi non gravati da Iva: nei casi esaminati, infatti, nessun importo sarebbe stato indicato nella voce 7. del contribuente (A) e, conseguentemente, il reddito disponibile di (A) salirebbe, rispettivamente, a 37.062 euro nell'esempio 1 e a 39.913 euro nell'esempio 2.
- È di tutta evidenza che, in quest'ultima ipotesi, migliora il differenziale fra i redditi di (A) e (B) a favore di (A), così come peggiora l'aggravio fiscale e contributivo, percentualmente, per (B).

- Dal 2020 entrerà in vigore la flat tax, che permetterà di tassare il reddito, determinato in forma analitica, con l'imposta sostitutiva del 20%. L'adesione al regime impone il rispetto di un limite: ricavi/compensi compresi fra 65.001 e 100.000 euro. La legge non chiarisce se dal reddito siano deducibili i contributi previdenziali. Negli esempi che seguono si suppone che ciò sia possibile.
- Gli effetti distorsivi evidenziati a proposito del regime forfetario possono assumere dimensioni ancora più rilevanti: l'accesso al regime flat tax riguarderà una più vasta platea di contribuenti che, se nel 2020 dovessero conseguire una rilevante entità di ricavi/compensi, con contestuale presenza di bassi costi, troverebbero un beneficio fiscale assolutamente non trascurabile.

- Nella tabella si ipotizza che due professionisti, (A) e (B), conseguiranno, nel 2019, compensi pari, rispettivamente, a 90.000 e 130.000 euro; (A) potrà optare per il regime flat tax, mentre (B) sarà obbligato alla tassazione Irpef progressiva.
- Nel 2020 realizzeranno, rispettivamente, 100.000 e 145.000 euro di compensi.
- (A) sosterrà costi per 15.000 euro; (B), invece, per 30.000 euro.
- Si assume un massimale contributivo pari a 103.000 euro (aliquota adottata 14%) e che l'Iva sui costi di (A) sia pari a 1.500 euro.

Esempio n. 3

Anno 2020	Professionista (A) Flat tax	Professionista (B) Ordinario	Differenza
1. Compensi	100.000	145.000	+ 45.000
2. Costi	15.000	30.000	+ 15.000
3. Reddito	85.000	115.000	+ 30.000
4. Contributi	11.900	14.420	+ 2.520
5. Reddito imponibile	73.100	100.580	+ 27.480
6. Imposte	14.620	37.928	+ 23.308
7. Mancato recupero Iva	1.500	0	- 1.500
8. Reddito disponibile	56.980	62.652	+ 5.672

Dalla tabella emerge come (B), nonostante fatturi compensi superiori per 45.000 euro, seppure con 15.000 euro di maggiori costi rispetto ad (A), disponga di soli 5.672 euro in più rispetto ad (A). Se (B) avesse potuto applicare la flat tax, il carico fiscale e il reddito disponibile sarebbero nettamente migliorati. Infatti, anche ipotizzando un mancato recupero dell'Iva, calcolata, ad esempio, al 22% su 20.000 euro di costi (4.400 euro), assumendo che gli altri 10.000 euro siano non imponibili o con Iva non detraibile), il risultato sarebbe stato il seguente.

Esempio n. 4

Anno 2020	Professionista (B) – se flat tax	Professionista (B) – ordinario	Differenza
1. Compensi	145.000	145.000	0
2. Costi	30.000	30.000	0
3. Reddito	115.000	115.000	0
4. Contributi	14.420	14.420	0
5. Reddito imponibile	100.580	100.580	0
6. Imposte	20.116	37.928	+ 17.812
7. Mancato recupero Iva	4.400	0	- 4.400
8. Reddito disponibile	76.064	62.652	- 13.412

Come risulta dalla voce 8., l'incremento del reddito disponibile ammonta a euro 13.412 (+ 26%), che corrisponde a un incremento della marginalità dei ricavi pari al 9,25%.

Un esempio, infine, che presuppone lo stesso volume di compensi nel 2020 mentre, nel 2019, la situazione da valutare sarà la seguente: (A) non supererà il limite di 100.000 euro, a differenza di (B). Pertanto, (B) non potrà accedere, nel 2020, al regime flat tax. Appare evidente il notevole risparmio fiscale, a favore di (A) rispetto a (B): a parità di compensi e costi, per la “mitigazione” dell’imposta sostitutiva, il reddito disponibile di (A) supera quello di (B) di 16.312 euro.

Esempio n. 5

Anno 2020	Professionista (A) Flat tax	Professionista (B) Ordinario	Differenza
1. Compensi	130.000	130.000	0
2. Costi	15.000	15.000	0
3. Reddito	115.000	115.000	0
4. Contributi	14.420	14.420	0
5. Reddito imponibile	100.580	100.580	0
6. Imposte	20.116	37.928	+ 17.812
7. Mancato recupero Iva	1.500	0	- 1.500
8. Reddito disponibile	78.964	62.652	- 16.312

- Dalle casistiche sopra ipotizzate emergono oggettivi elementi che, a titolo diverso, possono confliggere con il principio di capacità contributiva.
- Muovendo da valori simili, il carico fiscale risulta significativamente differenziato in relazione al regime fiscale adottato.
- È altresì evidente la sperequazione fra chi può contare su una rilevante marginalità in rapporto a chi deve sostenere spese elevate per realizzare ricavi e il correlato reddito.
- Inoltre, nel regime flat tax (come nel forfetario) l'impossibilità di fruire delle detrazioni d'imposta potrebbe «favorire» le spese «in nero» (con «sconti») e annullare la convenienza la ottenere la fattura.

- Altro aspetto negativo: la «sottofatturazione» – se non l’omessa fatturazione – per evitare il superamento dei limiti (65.000 o 100.000 euro).
- Il fatto di emettere fattura senza addebito dell’Iva avvantaggia ulteriormente coloro che hanno, come utente principale o esclusivo, il soggetto privato, per il quale l’Iva si traduce in un aggravio del costo (in genere 22%).
- Infine, non è improbabile che chi lavora in forma associata decida di cessare tale forma di collaborazione per operare in forma individuale, al fine di beneficiare dei vantaggi normativi e, segnatamente, dell’oggettivo aumento del reddito netto disponibile.

Alcuni potenziali «conflitti» dei soci di maggioranza

Casi dubbi:

- consulente del lavoro con una partecipazione in una società che opera nel settore del reclutamento specializzato; ???
- Ingegnere con una partecipazione in una società che offre docenze e corsi su materie tecniche (costruzioni, impianti, ecc.). ???

Casi risolti:

- consulente informatico con una partecipazione in una società che opera nel settore edilizio (costruzione e compravendita immobiliare) – ammesso al forfetaio.
- Commercialista socio di una società che opera nel settore della consulenza amministrativa, fiscale e societaria – **non ammesso al forfetaio.**

Estromissione agevolata beni strumentali imprese individuali

Art. 1, c. 66 L. 30.1.2018, n. 145

- Art. 65 D.P.R. 22.12.86, n. 917
- Art. 1, cc. 115-121. L. 28.12.2015, n. 208
- Art. 1, cc. 565 e 566 L. 11.12.2016, n. 232
- Circ. Ag. Entrate 1.06.2016, n. 26/E

- La legge di Bilancio 2019 ha esteso la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2019, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
- Le estromissioni devono avvenire dal 1.01.2019 al 31.05.2019 per i beni posseduti alla data del 31.10.2018.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le assegnazione agevolate dall'art. 1, cc. 115 – 120 della L. 208/2015.

Ambito soggettivo	Imprese individuali	Irrilevanza regime contabile
Natura dei beni	Immobili strumentali per natura o per destinazione (art. 43, c. 2 Tuir).	Condizione: i beni devono essere posseduti alla data del 31.10.2018.
Plusvalenza	<ul style="list-style-type: none"> • L'estromissione rappresenta un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir). • L'operazione comporta il realizzo di plusvalenze. 	

Estromissione: effetti fiscali		Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap.	
		Aliquota d'imposta	8,00%
Calcolo	8% x	• Valore normale (o catastale rivalutato del bene)	(+)
		• Valore fiscalmente riconosciuto	(-)
		• Imponibile per imposta sostitutiva	(=)
Iva	<ul style="list-style-type: none"> • L'operazione di estromissione è soggetta a Iva. • Si applicano le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo). 		

Termini e modalità di versamento	Scadenza	Dal 1.01.2019 al 31.05.2019
	• Entro il 30.11.2019	• 60,00%
	• Entro il 16.06.2020	• 40,0%

- Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).
- Tali moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
 - .. 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
 - .. 115,5 per i fabbricati dei gruppi A prima casa e C (escluso C/1) prima casa;
 - .. 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
 - .. 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
 - .. 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
- Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal 1992 si considerano relativi all'impresa individuale gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir].

Esempio n. 1

Calcoli di convenienza

Dati esempio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Immobile di valore catastale di € 100.000,00 (valore normale di mercato € 150.000,00). ▪ Valore residuo di iscrizione, fiscalmente riconosciuto, di € 20.000,00 (costo storico € 30.000,00 <i>meno</i> fondo ammortamento € 10.000,00). 				
Estromissione agevolata	Imposta sostitutiva	Valore catastale del bene	€	100.000,00	+
		Valore fiscalmente riconosciuto	€	20.000,00	-
		Base imponibile imposta sostitutiva	€	80.000,00	x
		Aliquota		8%	=
		Imposta sostitutiva	€	6.400,00	
Ipotesi di autoconsumo	$€ 150.000,00 - 20.000,00 = € 130.000,00 = \text{(Plusvalenza su valore di mercato)}$				
	$€ 130.000,00 \times 39,24\% = € 51.020,00 = \text{(Irpef, addizionale Irpef e Irap teoriche - ipotesi)}$				
Risparmio fiscale	$€ 51.020,00 - 6.400,00 = € 44.620,00 = \text{(Risparmio d'imposta)}$				

Effetti ai fini Iva

Occorre verificare se l'immobile sia entrato nella sfera dell'impresa con Iva:

- **non detratta.** L'estromissione è fuori campo Iva ex art. 2, n. 5 Dpr 633/1972;
- **detratta a monte:** l'estromissione rientra nel campo di applicazione dell'imposta, tenendo conto delle caratteristiche soggettive dell'impresa e oggettive del bene.

Effetti ai fini Iva

Estromissione esente oppure fuori campo Iva. Occorre verificare:

- se dal momento dell'acquisto o ultimazione della costruzione sia trascorso il periodo di 10 anni. Se inferiore, deve essere rettificata la detrazione Iva nella misura di tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio;
- se nell'ultimo decennio siano state sostenute spese incrementative con Iva detratta. Anche in questo caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva.

Adempimenti ed effetti *post* estromissione

- L'estromissione dell'immobile dalla sfera dell'impresa individuale non richiede alcun atto; pertanto, non è dovuta l'imposta di registro.
- L'estromissione dell'immobile strumentale non richiede particolari formalità, ma solo comportamenti concludenti (annotazione alternativa nel libro giornale, nel libro dei beni ammortizzabili o nei registri Iva).
- Se l'estromissione è soggetta a Iva, l'imprenditore individuale deve emettere autofattura.

Adempimenti ed effetti post estromissione

L'estromissione non interrompe il periodo di possesso dell'immobile; pertanto, nel caso di cessione, il periodo di possesso ultraquinquennale per la non imponibilità della plusvalenza [art. 67, c. 1, lett. b) Tuir] deve fare riferimento al momento in cui l'imprenditore ha acquistato l'immobile nell'ambito dell'attività d'impresa.

			31.05		
	PB II 1	DIVERSI	a	IMMOBILI	30.000,00
PB II 1		FONDO AMMORTAMENTO			10.000,00
		IMMOBILI			
PAVI		PATRIMONIO NETTO			20.000,00
		Estromissione agevolata dell'immobile.			
			31.05		
EB 14	PD 12	IMPOSTE E TASSE NON	a	ERARIO C/IMPOSTA	6.400,00
		DEDUCIBILI FISCALMENTE		SOSTITUTIVA	
		Rilevato debito tributario per l'imposta sostitutiva.			
			30.11		
PD 12	PC IV 1	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA	a	BANCA C/C ORDINARIO	3.840,00
		Versamento 60% imposta sostitutiva (1 ^a rata).			
			16.06		
PD 12	PC IV 1	ERARIO C/IMPOSTA SOSTITUTIVA	a	BANCA C/C ORDINARIO	2.560,00
		Versamento 40% imposta sostitutiva (2 ^a rata).			

Tipologia immobili	Società interessate	IVA a "monte"	Regime IVA assegnazione	Imposta		
				Registro	Ipotecaria	Catastale
Fabbricati strumentali per natura	Impresa costruttrice/ristrutturatrice che assegna entro 5 anni dalla fine lavori	Detratta	Imponibile IVA	€ 200	€ 200	€ 200
	Altre imprese (anche costruttrice/ristrutturatrice che assegna oltre 5 anni dalla fine lavori)	Detratta	Esente ⁽¹⁾	€ 200	€ 200	€ 200
			Imponibile IVA su opzione (in reverse charge se il socio assegnatario è soggetto passivo d'imposta)	€ 200	€ 200	€ 200
Qualunque	Non detratta o non presente	Fuori campo IVA ⁽¹⁾ (solo per assegnazioni)	4,50%	€ 50	€ 50	

Fabbricati abitativi		Impresa costruttrice/ ristrutturatrice che assegna entro 5 anni dalla fine lavori	Detratta	Imponibile IVA	€ 200	€ 200	€ 200
		Impresa costruttrice/ ristrutturatrice che assegna oltre 5 anni dalla fine lavori	Detratta	Esente ⁽¹⁾	4,5% o 1%	€ 50	€ 50
				Imponibile su opzione (reverse charge se il socio assegnatario è soggetto passivo d'imposta)	€ 200	€ 200	€ 200
		Altra impresa	Non rileva	Esente ⁽¹⁾	4,5% o 1%	€ 50	€ 50
Qualunque	Non detratta o non presente	Fuori campo IVA ⁽¹⁾ (solo per assegnazioni)	4,50% (1% se prima casa)	€ 50	€ 50		
Fabbricati non ultimati		Qualunque	Detratta	Imponibile IVA	€ 200	€ 200	€ 200
Terreni	Agricoli	Qualunque	Non rileva	Fuori campo IVA	7,5% € 200 ⁽²⁾	€ 50 € 200 ⁽²⁾	€ 50 € 200 ⁽²⁾
	Edificabili	Qualunque	Non detratta o non presente	Fuori campo IVA (solo per assegnazioni)	4,5%	€ 50	€ 50
			Detratta	Imponibile IVA 22%	€ 200	€ 200	€ 200

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef

Art. 1, cc. 23-26 L. 30.12.2018, n. 145

La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, è modificata con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires (compensazione e riporto nel limite dell'80%), prevedendo il riporto illimitato delle perdite.

Per le imprese in contabilità semplificata, diversamente dalle imprese in contabilità ordinaria, sono state previste apposite disposizioni transitorie.

Le perdite maturate nel 2017 in capo a soggetti in contabilità semplificata, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura), **sono compensabili:**

- nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Altre perdite:

- maturate nel 2018, compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- maturate nel 2019, compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Caso n. 1

- Impresa in contabilità semplificata che, nel 2017, registra una perdita di € 50.000 non compensata.
- 2018 – 2019: reddito zero.
- 2020: reddito € 25.000.
- La perdita 2017 (€ 50.000) riduce il reddito prodotto nel 2020 in misura pari a € 10.000 [ossia $25.000 - (25.000 \times 60\%) = 25.000 - 15.000$].
- La perdita residua (€ 40.000) è definitivamente persa.

La norma modificata: l'art. 8 Tuir limita, per i soggetti «semplificati», con riferimento alla perdita 2017, l'abbattimento del reddito al 40% per gli anni 2018 e 2019; per il 2020 l'abbattimento è pari al 60% del reddito.

Dopo il 2020 la perdita 2017 è completamente sterilizzata.

Caso n. 2

- Impresa in contabilità semplificata che, nel 2018, registra una perdita di € 20.000.
- 2019: reddito 15.000.
- 2020: reddito € 5.000.
- La perdita 2018 (€ 20.000) riduce il reddito imponibile del 2019 di € 6.000 (tassazione su € 9.000, ossia $[15.000 - (15.000 \times 40\%)]$).
- Il reddito del 2020 è abbattuto del 60% (tassazione su € 2.000, ossia $[5.000 - (5.000 \times 60\%)]$).
- La perdita residua ($20.000 - 6.000 - 3.000 = € 11.000$) è riportata a nuovo.

Caso n. 3

- Un'impresa individuale in contabilità ordinaria realizza nel 2018 una perdita di € 100.000.
- Detiene una quota in una Snc - reddito di partecipazione € 80.000.
- L'impresa individuale realizza, nel 2019, un reddito di € 60.000. Il reddito da partecipazione 2018 (€ 80.000) è interamente compensato dalla perdita d'impresa (2018).
- Perdita 2018 riportata a nuovo € 20.000 (80.000 – 60.000).
- Periodo d'imposta 2019: ai fini fiscali si assume l'80% del reddito prodotto, ossia € 48.000 (60.000 x 80%), in cui si compensa la residua perdita 2018 di € 20.000.
- Le imposte del 2019 saranno calcolate su € 40.000 (60.000 – 20.000).

Caso n. 4

- Un'impresa individuale in contabilità ordinaria ha registrato, dal 2014, perdite per € 200.000, con riporto a nuovo.
- 2018: reddito € 100.000.
- Rilevano solo le perdite post 2013 – non prescritte – senza ulteriori limitazioni temporali.
- Il reddito 2018, nella misura di € 80.000 ($100.000 \times 80\%$), è abbattuto dalle perdite pregresse.
- La quota residua di perdite (120.000, ossia $200.000 - 80.000$) sarà illimitatamente riportabile.

Rivalutazione beni d'impresa

Art. 1, cc. 940-948 L. 30.12.2018, n. 145

Riferimenti normativi e prassi

- **Art. 1, cc. 940-998 L. 30.1.2018, n. 145 - Art. 1, cc. 889-896 L. 28.12.2015, n. 208 - Artt. 10-16 L. 21.11.2000, n. 342 - Art. 1, cc. 469-476 L. 23.12.2005, n. 266 - Art. 3 L. 28.12.2001, n. 448 - Art. 2, cc. 25-27 L. 24.12.2003, n. 350 - Art. 1, cc. 887-897 L. 28.12.2015, n. 208 - Art. 1, cc. 556-564 L. 11.12.2016, n. 232**
- **C.M. 16.11.2000, n. 207 – Circ. Ag. Entrate 26.01.2001, n. 5/E - Circ. Ag. Entrate 18.06.2001, n. 57/E - Circ. Ag. Entrate 13.05.2002, n. 40/E - Circ. Ag. Entrate 25.06.2002, n. 57/E - Circ. Ag. Entrate 13.02.2006, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate 27.04.2017, n. 14/E**
- **Circ. Assonime 27.02.01, n. 13 - D.M. 13.04.2001, n. 162 - D.M. 22.10.2001, n. 408 - D.M. 19.04.2002, n. 86**

Rivalutazione beni d'impresa

- Rivalutazione quote societarie e beni d'impresa dei soggetti Ires. Imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o del 12% (beni non ammortizzabili e partecipazioni). Beni di categoria omogenea.
- Affrancamento saldo rivalutazione imposta sostitutiva 10%.
- Riconoscimento fiscale: dal 2021, in genere; per gli immobili, invece, dal 2020.
- Norma antielusiva: la cessione in data anteriore a quella di inizio del 4° periodo d'imposta successivo (2022) a quello nel cui bilancio (2018) la rivalutazione è stata eseguita «sterilizza» la rivalutazione.
- Esclusi gli immobili al cui scambio o produzione è rivolta l'attività d'impresa (immobili «merce»).

Rivalutazione beni d'impresa: un caso pratico

Costo storico immobile	500.000
Fondo amm.to 31.12.2018	150.000
Valore bilancio 31.12.2018	350.000
Valore di mercato	440.000

D.M. 162/2001: la rivalutazione può avvenire entro il valore massimo di € 90.000 (ossia $440.000 - 350.000$).

Imposta sostitutiva (90.000 x 16%)	14.400
Saldo attivo rivalutazione (90.000 – 14.400)	75.600

Metodo di rivalutazione del costo storico

- Tale metodo determina un allungamento del periodo di ammortamento originario; si applica, principalmente, in presenza di un prolungamento della vita utile del cespite, in base a una nuova valutazione da parte degli amministratori (e non come risultato «automatico» della metodologia contabile di rivalutazione).
- Le quote di ammortamento più alte riducono l'utile del periodo (o aumentano la perdita) del 2018 ai fini civilistici e dal 2020 ai fini fiscali (per il 2017 le quote sono calcolate sui valori non rivalutati).
- Test di operatività società di comodo: nel 2020 (beni immobili) e nel 2021 (altri beni) rileverà il valore rivalutato.

Metodo di rivalutazione del costo storico

Costo storico rivalutato	590.000
Fondo amm.to 31.12.2018	150.000
Valore bilancio (<i>mercato</i>) 31.12.2018	440.000
Riconoscimento fiscale rivalutazione	Dal 2020

Quote di ammortamento calcolate civilisticamente eccedenti il valore fiscale: variazione in aumento.

Quota ammortamento 2018 ($500.000 \times 3\%$)	15.000
Differenza «nuovo» costo storico e valore mercato	150.000
Riserva di rivalutazione ($90.000 - 14.400$)	75.600
Debiti tributari	14.400

Metodo di rivalutazione del costo storico

Ammortamento civilistico 2019 (590.000 x 3%)	17.700
Ammortamento fiscale 2019 (500.000 x 3%)	15.000
Variazione in aumento modello Redditi	2.700
Rilevazione imposte anticipate Ires e Irap (27,90%)	753

Metodo di rivalutazione del costo e del fondo ammortamento

- **Tale metodo permette di mantenere invariata la durata del processo di ammortamento.**
- **Il costo lordo rivalutato, a prescindere dalla rettifica rappresentata dagli ammortamenti, non potrebbe attestarsi, comunque, a un valore superiore a quello «di sostituzione».**
- **Questo metodo aumenta, in misura significativa, le quote di ammortamento e il valore del reddito minimo nel «test di operatività» delle società di comodo.**
- **Il procedimento è incompatibile con la rivalutazione di beni completamente ammortizzati.**

Metodo di rivalutazione del costo e del fondo ammortamento

Calcolo proporzione fra: <ul style="list-style-type: none"> • rivalutazione (90.000): • costo storico 31.12.2018 (500.000 – 150.000) 	$90.000 : 350.000 = 25,714\%$
Fondo amm.to 31.12.2018	150.000
Costo storico rivalutato = C.S. + 500.000 x 25,714%	628.570
F.do amm.to rivalutato = F.A. + 150.000 x 25,714%	188.570
Valore bilancio del bene al 31.12.2018	440.000
Incremento fondo ammortamento	38.570
Saldo attivo rivalutazione (90.000 – 14.400)	75.600
Debiti tributari	14.400

Metodo di rivalutazione del costo e del fondo ammortamento

Calcolo ammortamento 2019	
Civilistico = $628.570 \times 3\%$	18.857
Fiscale = $500.000 \times 3\%$	15.000
Ripresa fiscale = $18.857 - 15.000$	3.857
Rilevazione imposte anticipate Ires e Irap 27,90%	1.076

Metodo di rivalutazione con riduzione fondo ammortamento

- Con tale metodo il costo storico resta invariato, mentre diminuisce il fondo ammortamento e si «allunga» il processo di ammortamento.
- Salvo che la procedura di ammortamento sia in fase di esaurimento, l'applicazione del coefficiente tabellare determinerà ammortamenti di misura massima identica a quella degli ammortamenti precedenti alla rivalutazione, senza produrre imposte anticipate né incidere sul risultato d'esercizio.
- Inoltre, il test di operatività sarà eseguito assumendo il valore storico inalterato del bene, ossia senza generare aumenti dei ricavi figurativi da società di comodo.

Metodo di rivalutazione con riduzione fondo ammortamento

Costo storico (<i>confermato</i>)	500.000
Fondo amm.to 31.12.2018	150.000
Fondo amm.to ridotto (150.000 – 90.000)	60.000
Riconoscimento fiscale rivalutazione	Dal 2020
Differenza ammortamenti civilistici/fiscali	0,00
Imposte anticipate	0,00
Saldo attivo rivalutazione (150.000 – 60.000)	90.000
Riserva di rivalutazione	75.600
Debiti tributari	14.400

Super ammortamento



Investimento	Condizioni	Maggiorazione
Entro il 31.12.2017	Nessuna	40%
Dal 1.01 al 30.06.2018	Accettazione ordine e acconto 20% entro il 31.12.2017	40%
	Assenza delle condizioni di cui sopra	30%
Dal 1.07 al 31.12.2018	Nessuna condizione	30%
Dal 1.01 al 30.06.2019	Accettazione ordine e acconto 20% entro il 31.12.2018	30%

Confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali Tabella B (Finanziaria 2017) del maxi ammortamento 40%.

Iper ammortamento

Investimento	Condizioni	Maggiorazione
Entro il 31.12.2017	Nessuna	150%
Dal 1.01 al 31.12.2018	Nessuna	150%
Dal 1.01 al 31.12.2019	Acconto 20% e ordine entro il 31.12.2018	Aliquota: <ul style="list-style-type: none"> • 150%, fino a 2,5 mln.; • 100% tra 2,5 e 10 mln; • 50% tra 10 e 20 mln.
Dal 1.01 al 31.12.2020	Acconto 20% e ordine entro il 31.12.2019	Aliquota: <ul style="list-style-type: none"> • 170%, fino a 2,5 mln.; • 100% tra 2,5 e 10 mln; • 50% tra 10 e 20 mln. • 0% parte eccedente 20

Il nuovo condono fiscale e previdenziale

Soggetti	• Persone fisiche
Importi definibili	<ul style="list-style-type: none">• Carichi affidati alla riscossione 1.01.2000 – 31.12.2017.• Somme dichiarate e non versate (imposte e contributi).
Requisiti	<ul style="list-style-type: none">• Isee non superiore a € 20.000,00 (grave e comprovata situazione di difficoltà economica).
Importi annullati	<ul style="list-style-type: none">• Sanzioni e oneri accessori.
Importi da pagare	<ul style="list-style-type: none">• Isee < € 8.500 = 16%.• Isee tra € 8.500 e € 12.500 = 20%.• Isee tra € 12.500 e € 20.500 = 35%.• Aggi di riscossione e spese agente riscossione.
Istanza	<ul style="list-style-type: none">• Entro il 30.04.2019
Modalità e termini di versamento	<ul style="list-style-type: none">• Unica soluzione entro il 30.11.2019.• A rate: 35% (30.11.2019); 20% (31.03.2020); 15% (31.07.2020); 15% (31.03.2021); 15% (31.07.2021).

**Art. 14-ter
L. n. 3/2012**

Sovraindebitamento

Nelle ipotesi di procedura di liquidazione ex lege sovraindebitamento il debitore, oltre a non versare le sanzioni e gli oneri accessori, pagherà solo il 10% degli importi dovuti e gli interessi.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali
Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni societarie non quotate, terreni agricoli e aree edificabili.
Tassazione	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta sostitutiva: • 11% partecipazioni qualificate; • 10% partecipazioni non qualificate, terreni e aree edificabili.
Termini di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • Unica soluzione o 1^a rata: 30.06.2019. • 2^a e 3^a rata: 30.06.2020 e 30.06.2021 (interessi 3%).
Perizia giurata	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 30.06.2019.

I principali crediti d'imposta



Legenda - C: conferma; CM: conferma con modifica; N: novità; PF: persone fisiche; I: imprese; I.LA: imprese e lavoratori autonomi

	Fattispecie	Soggetti	Misura
CM	Spese adeguamento tecnologico per invio telematico dei corrispettivi	I.LA	Credito d'imposta (non sconto) per l'acquisto l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
C	Acquisto di prodotti riciclati e imballaggi compostabili o riciclati	I	Credito d'imposta pari al 36% delle spese per acquisto materiali riciclati. Sostituisce la misura 2018 mai attuata.
C	Bonus edilizi	PF	Detrazione Irpef 50% spese per la ristrutturazione edilizia degli immobili.
C	Ecobonus immobili	PF-I	Detrazione Irpef/Ires 65% spese per riqualificazione energetica degli immobili (50%, 70% o 75% per alcuni

I principali crediti d'imposta

Legenda - C: conferma; CM: conferma con modifica; N: novità; PF: persone fisiche; I: imprese; I.LA: imprese e lavoratori autonomi



	Fattispecie	Soggetti	Misura
N	Bonus amianto e ambiente	PF-I	Credito d'imposta 65% erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici (bonifica ambientale e rimozione amianto; prevenzione del dissesto idrogeologico).
C	Bonus mobili e arredi	PF	Detrazione Irpef 50% acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per arredo immobili ristrutturati (fino a € 10.000,00 per immobile).
C	Bonus verde	PF	Detrazione Irpef 36% interventi di sistemazione a verde di aree scoperte immobili a uso abitativo (max € 5.000,00 per immobile).

I principali crediti d'imposta

Legenda - C: conferma; CM: conferma con modifica; N: novità; PF: persone fisiche; I: imprese; I.LA: imprese e lavoratori autonomi



	Fattispecie	Soggetti	Misura
CM	Formazione 4.0	I	Credito d'imposta sulle spese di formazione del personale dipendente all'interno del piano Industria 4.0. Il credito varia in relazione alle dimensioni delle imprese.
CM	Ricerca e sviluppo	I	Riduzione quota agevolabile delle spese di ricerca e sviluppo e dell'importo massimo del bonus R&S.
CM	Sport bonus	PF-I	Credito d'imposta 65% per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e costruzione nuovi impianti.

I principali crediti d'imposta

Legenda - C: conferma; CM: conferma con modifica; N: novità; PF: persone fisiche; I: imprese; I.LA: imprese e lavoratori autonomi

	Fattispecie	Soggetti	Misura
C	Bonus sisma	PF-M	Detrazione Irpef e Ires su spesa max € 96.000,00 per unità immobiliare. Varia dal 50% all'85%, in base agli interventi realizzati. Agevolate anche demolizione e ricostruzione, senza incremento volumetrico.
N	Bonus veicoli elettrici	PF	Detrazione Irpef 50% costi acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Distribuzione dividendi

Utili prodotti fino al 31.12.2007

Delibera dal 1.01.2018 al 31.12.2022

Aliquota Ires	33,00%	
Natura partecipazioni	Qualificata	Non qualificata
Quota imponibile	40%	100%
Ritenuta o Irpef progressiva	Irpef progressiva	Ritenuta 26,00%

Distribuzione dividendi

Utili prodotti dal 1.01.2008 al 31.12.2016

Delibera dal 1.01.2018 al 31.12.2022

Aliquota Ires	27,50%	
Natura partecipazioni	Qualificata	Non qualificata
Quota imponibile	49,72%	100%
Ritenuta o Irpef progressiva	Irpef progressiva	Ritenuta 26,00%

Distribuzione dividendi

Utili prodotti dal 1.01.2017 al 31.12.2017

Delibera dal 1.01.2018 al 31.12.2022

Aliquota Ires	24,00%	
Natura partecipazioni	Qualificata	Non qualificata
Quota imponibile	58,14%	100%
Ritenuta o Irpef progressiva	Irpef progressiva	Ritenuta 26%

Distribuzione dividendi

Utile prodotti dal 1.01.2018

Delibera dal 1.01.2019

Aliquota Ires	24,00%
Natura partecipazioni	Qualificata e non qualificata
Quota imponibile	100%
Ritenuta o Irpef progressiva	Ritenuta 26,00%

Plusvalenze da cessione partecipazioni soggetti senza partita Iva

Data realizzazione plusvalenza		Criterio tassazione
Partecipazioni non qualificate	Dal 1.07.2014	Imposta sostitutiva 26% sul 100%
Partecipazioni qualificate	Fino al 2008	Tassazione ordinaria entro il 40%
	Dal 1.01.2009 al 31.12.2017	Tassazione ordinaria entro il 49,72%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2018	Tassazione ordinaria entro il 58,14%
	Dal 1.01.2019	Imposta sostitutiva 26% sul 100%

**NUOVA «COMPLICAZIONE» PER LE S.R.L.
DIRETTIVA ATAD – D. LGS. 28.11.2018**

(ESCLUSE LE IMMOBILIARI DI GESTIONE – LEGGE DI BILANCIO 2019)

Alfa Srl presenta i seguenti dati di conto economico

A) valore della produzione 15.000

B) costi della produzione 14.000

Di cui: ammortamenti 900

Canoni di leasing zero

Nel Valore della produzione (voce A.5) vi sono plusvalenze per 800, tassate nell'anno per un quinto (160) e contributi in conto esercizio per 90 esenti da tassazione. Vi è (A.3) una commessa infrannuale valutata ai corrispettivi (1.000) ma fiscalmente rilevante in base ai costi (950).

Tra i Costi della produzione (B.7) vi sono compensi ad amministratori non pagati per 100, spese telefoniche per 20 deducibili (80%) per 16, costi per manutenzioni auto di 30, deducibili (70%) per 21, spese di alberghi di 45 deducibili (75%) per 34 e spese di rappresentanza per 60 deducibili per 35 in quanto eccedenti le soglie.

2. Calcolo Roi 2018 «contabile»

Roi "contabile": $[(15.000 - (14.000 - 900))] = [15.000 - 13.100] = 1.900$

3. Calcolo Roi 2019 «fiscale»

Valore della produzione: $(15.000 - 800 + 160 - 90 - 1.000 + 950) = 14.220$

Costi della produzione: $(14.000 - 100 - 20 + 16 - 30 + 21 - 45 + 34 - 60 + 35) = 13.851$

Roi "fiscale": $[14.220 - (13.851 - 900)] = 1.269$

Novità IVA 2019

Manovra e dintorni

a cura di Francesco Zuech


FATTURAZIONE ELETTRONICA

ULTIME ESCLUSIONI OBBLIGO FE

Soggetti in regime L. 398/91 (es. associazioni sportive, pro-loco)

Art. 1, co. 3,
D.Lgs 127/15
(integrato
dall'art. 10 del
DL. 119/18)

Proventi a.p.
≤ € 65.000




Esonero FE



Rimane FA

Proventi a.p.
> € 65.000



Si assicurano che la FE sia emessa dal
cessionario/committente

Co. 56 L. 145

Eliminata previsione comma 02 DL 119 che per contratti sponsorizzazione/pubblicità prevedeva «self billing» committente

Art. 10-bis DL.
119/18
(sostituito da co.
53 L. 145/18)

Operatori sanitari tenuti all'invio dati al sistema TS/730

~~Esonerati
dall'obbligo~~

X il 2019

Non possono
emettere

*N.B. divieto vale
solo per fatture «da
inviare» al STS*

In tal senso anche provvedimento Garante Privacy 20/12/2018

I dati trasmessi al STS possono essere trattati solo dalla PA per applicazione disposizioni fiscali, doganali e (se aggregati) per monitoraggio spesa pubblica; con DM saranno emanate disposizioni attuative ai fini GDPR e D.Lgs 193/2016

ALTRE NOVITA' LEGATE PROVV. GARANTE PRIVACY

Co. 354 L. 145

- Servizi AdE: introduzione consultabilità FE «consumatori finali» solo su richiesta (modifica art. 1 co. 3 d.Lgs 127/2015)

Provv.AdE
21/12/2018

- Servizio gratuito consultazione fatture presso portale AdE accessibile dal 3/5/2019 (+ 60 gg) previa adesione accordo servizio; i file fattura sono disponibili sino al 31/12 secondo anno successivo ricezione SdI
- Al soggetto che non abbia effettuato l'adesione sono resi disponibili in consultazione (fino al 31/12 ottavo anno successivo alla dichiarazione) esclusivamente i «*dati fattura*» (ossia dell'articolo 21, con eccezione del comma 2, lettera g), e delle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, riportati in allegato (Allegato B), compreso il codice hash)

Art .10 co.1-bis
DL 119

- Per il servizio di conservazione gratuita dell'AdE, introduzione divieto a Sogei di avvalersi di soggetti terzi (introduzione co.6-bis art. 1 d.Lgs 127/2015)

ALTRE NOVITA'

Conservazione
a norma

Nessun problema alla doppia conservazione gratuito AdE + soluzioni di mercato (risposta 3.2 videoconferenza 15/1/2018 CNDCEC e AdE)

Download
massivo

Attiva sul portale F&C - da fine dicembre - possibilità di effettuare download massivo fatture emesse e fatture ricevute

Art .15-bis
DL 119

previsioni per i fornitori di servizi pubblici DM 366/2000 e DM 370/2000 (es. imprese telefoniche) di nuove specifiche tecniche per l'emissione di fatture verso il consumatore finale per i contratti stipulati prima del 2005 e per i quali non è stato possibile identificare il codice fiscale (introduzione comma 6-quater d.Lgs 127/15 + Provvedimento AdE 28/12/2018)

Art .10-ter
DL 119

Prevista prossima limitazioni delle cause che consentono a una pubblica amministrazione di rifiutare una fattura Pa

NOVITA' BOLLO FE – VERSAMENTO TRIMESTRALE

2.1.1.6 <DatiBollo>		Blocco dati relativi al bollo	
2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>	xs:string	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	valore ammesso [SI]
2.1.1.6.2 <ImportoBollo>	xs:decimal	Importo del bollo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)

Novità D.M. 28/12/2018

- Modifica D.M. 17/06/2014
- **Scadenza bollo ogni 3 mesi (20 mese succ.)**
- l'Agenzia delle entrate rende noto nell'area riservata l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche SdI
- Pagamento mediante servizio da predetta area riservata, con addebito su c/c bancario o postale, oppure con F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate

La novità vale per le FE emesse dal 1/1/2019

IMPOSTA BOLLO

Valore "SI"



assolvimento ex art. 6
DM 17/6/2014; C.M.
16/E/2015



~~Versamento entro 120 gg
dalla chiusura dell'esercizio
con F24 (cod. 2501) – RM
106/E/2014~~

N.B. rimane scadenza ⁹⁰
30/4/2019 per FE 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Commi 909, 916 e 917 L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

Riscrittura art. 1 D.Lgs 127/2015

SI

SI

NO

Art. 15 D.L. 119
del 23/10/2018

Obbligati

- **Obbligo** (quasi) **generalizzato** fra **residenti, stabiliti**, ~~identificati~~ con sola **esclusione di minimi e forfetari** (anche a mezzo intermediari ferma restando responsabilità contribuente)
- Tutte le fatture e variazioni, anche del settore “privato” (**B2B e B2C**)

Decorrenza

- «Fatture emesse a partire **dal 1° gennaio 2019**» (vedi comma 916 salvo previsioni comma 917)

«A decorrere dalla medesima data»
concomitante abrogazione spesometro
(trim/sem) art. 21 DL 78/10

NUOVO “ESTEROMETRO”

Comma 3-bis art. 1 D.Lgs 127/2015 introdotto da co. 909 a/4 L. 205/2017

*I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni **di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, **salvo quelle** per le quali è stata emessa una **bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.*

NUOVO “ESTEROMETRO”



ESEMPI

Esempio 1

Cessione intracomunitaria n.i. art. 41 → SI esterometro → SI Intrastat

N.B. Se faccio FE con XXXXXXXX invio a SdI (+ fatt. analogica al cliente) evito esterometro

Esempio 2

Acquisto intra → SI esterometro → SI Intrastat (facoltà per i trimestrali)

Esempio 3

Acquisto servizi da extra UE → autofattura analogica art. 17 co.2 → SI esterometro

Esempio 4

Fattura a cliente estero per cessione interna → fattura analogica → SI esterometro

N.B. Se faccio FE con XXXXXXXX invio a SdI (+ fatt. analogico al cliente) evito esterometro

Esempio 5

Cessione art. 38-quater a viaggiatore extracomunitario → fattura OTELLO 2.0 → No esterometro (conferma videoconferenza 15/1/2019 CNDCEC – AdE)



Il Provv. 30/4/2018 ha introdotto la possibilità di emettere FE attive (**codice destinatario XXXXXXXX**) evitando il flusso DTE; rimane l'obbligo per il DTR

FATTURA VERSO NR IDENTIFICATO

FAQ AdE 27/11/2018

In tal senso già CM 13/E/2018


D. Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.

Risposta


Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, **sarà possibile inviare al SdI il file della fattura** inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, **lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.**

FE non obbligatoria



Se fornitore IT emette
FE



No obbligo
esterometro

FATTURA VERSO SOGGETTO LIVIGNO

FAQ AdE 21/12/2018

In tal senso già CM 13/E/2018


D. Le fatture verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?

Risposta


Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "esterometro", disciplinato dall'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI** valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"

FE non obbligatoria



Se fornitore IT emette
FE



Evita
esterometro

ART. 21 CO.1 DPR 633/72

... La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente ...

Provvedimento AdE 30/4/2018

DATA DI EMISSIONE FE NEL SETTORE PRIVATO

- ✓ è la **data riportata nel campo <data>** della fattura XML (§ 4.1) ←
- ✓ da tale data scattano i termini di **esigibilità dell'IVA** (motivazioni provv.)
- ✓ tale data ha valore solo se il cedente/prestatore ha ottenuto una ricevuta di consegna (RC) ovvero di impossibilità di recapito della FE (MC); cioè la FE non è stata scartata dal SdI
- ✓ si ricorda che **in caso di «ricevuta di scarto» (NS) la fattura non è emessa** (§ 4.1)

E non quella di trasmissione che può essere asincrona (ma non ovviamente precedente)

N.B. Con il DL 119/2018 (collegato manovra 2019) viene però «riallineato» il concetto di emissione a quello di trasmissione; idem CM 13/E/2018

LE SOLUZIONI TRANSITORIE - ART. 10 D.L.119/2018

SEMESTRE GRIGIO (DAL 1/1/2019 AL 30/6/2019)

Estensione al
30/09/2019 per i
mensili

Integrazione comma 6 art. 1 D.Lgs 127/2015

Fornitore

1. No sanzioni per FE emesse (trasmesse) entro il termine della liquidazione Iva (mensile o trimestrale a seconda dei casi)
2. Sanzioni ridotte dell'80% per emissione (trasmissione) entro liquidazione successiva

Attenuazione problemi
autofattura denuncia


Cliente
soggetto
passivo

- ➔ No sanzioni per eventuale detrazione effettuata sulla base della fattura cartacea se la FE viene emessa nei termini del 1° caso (anche nel caso di autofattura denuncia)
- ➔ Sanzione ridotta nel secondo caso

LE SOLUZIONI A REGIME - ART.11-12 D.L.119/2018

DAL 1° LUGLIO 2019

Integrazione art. 21 dPR 633/72



Introduzione fatturazione immediata ad emissione (trasmissione) differita

NB Invariata disciplina fatturazione differita


Entro 10 giorni dal momento di effettuazione (modifica art. 21 comma 4)

Obbligo indicare in fattura la data di effettuazione della cessione/prestazione ovvero la data di corrisponsione (in tutto o in parte) del corrispettivo **se diversa dalla data fattura**



Nuova lettera g-bis comma 2 art. 21

Riscrittura art. 23 dPR 633/72 (formalmente in vigore dal 23/10/2018 ... ma di fatto serve per la novità di cui sopra)



Annotazione nel registro fatture attive entro 15 del mese successivo al momento di effettuazione ma con imputazione al mese di effettuazione (rimane data fattura per fatture differite triangolari)

LE SOLUZIONI A REGIME - ART.11-12 D.L.119/2018

DAL 1° LUGLIO 2019

ESEMPIO FATTURAZIONE IMMEDIATA

Incasso acconto il 25/9/2019 e non possiedo idonea documentazione

1^a ipotesi

- Emetto (e trasmetto) fattura entro le ore 24 del **25/9/2019**
- La annoto entro il 15/10/2019 ma con imputazione alla liquidazione di settembre

2^a soluzione

- Emetto (e trasmetto) fattura entro il **05/10/2019** **indicando però in apposito campo** (da individuare) **anche la data di effettuazione** (25/09/2019)
- La annoto entro il 15/10/2019 ma con imputazione alla liquidazione di settembre

N.B. Se possiedo «idonea documentazione» posso invece emettere fattura differita entro il 15/10/2019 annotandola entro la stessa data e ferma restando l'imputazione a settembre

PROBLEMA DATA ASINCRONA

PROPOSTE AL VAGLIO ADE (5/12/2018)

IPOTESI N. 1:

Interpretazione letterale della norma: compilazione FE con «data emissione/trasmissione» (data fattura) + «data operazione» nel caso di emissione successiva al giorno di effettuazione operazione

conseguenza

modifica tracciato XML del Prov. 30/4/2018 con introduzione campo «data operazione» + conseguente modifica SW gestionali e di predisposizione FE

IPOTESI N. 2:

Interpretazione flessibile della norma: compilazione della FE con «data fattura» (campo <data>) sempre coincidente con «data operazione» e «data emissione/trasmissione» attestata da SdI

conseguenza

nessuna modifica tracciato XML e SW gestionali; probabile passaggio con Commissione UE

RICEZIONE E DETRAZIONE

LA «SOLUZIONE» (QUASI) DEFINITIVA DAL DL FISCALE

Prov. 30/4/2018

Ricezione = data consegna da parte del SdI (canale ricevibile) o «presa visione» destinatario (canale irricevibile)



da tale data scattano i termini, ai fini fiscali, della ricezione (detraibilità dell'IVA)

Il dPR n. 100/98 - IERI ...

“1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542” (soggetti trimestrali, ndr).

... E OGGI

post art. 13 DL 119 del 23/10/2018 (verificare versione post conversione)


1. Nell'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: **“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.”.**

Attenzione all'eccezione per i documenti arrivati entro il 15/01/X1 e relativi all'anno X0.

LA «SOLUZIONE» (QUASI) DEFINITIVA DAL DL FISCALE

ESEMPIO 1

Fattura del 31 ottobre,
ricevuta il 15 novembre




Detrazione ammessa
già per ottobre (previa
annotazione necessaria)



ESEMPIO 2

Fattura del 15 novembre riferita a
ddt cessioni di ottobre, ricevuta il
15 novembre




Detrazione ammessa
già per ottobre (previa
annotazione necessaria)



ESEMPIO 3

Fattura del 31 dicembre, ricevuta il
3 gennaio successivo



Detrazione ammessa
da gennaio ...





Associazione
Nazionale
Commercialisti

confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Nota congiunta 20/09/2018

DETRAZIONE IVA: LA CIRCOLARE 1/E SALVA L'ITALIA DAL RISCHIO D'INFRAZIONE

Per la Commissione Europea le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; per ANC e Confimi rimane da chiarire il coordinamento con il DPR 100

Nota congiunta 23/11/2018

DETRAZIONE IVA: il dPR n.100 non contrasta con i principi unionali

Lo dice la Commissione UE a chiusura della denuncia presentata da ANC e Confimi Industria



La risposta della Commissione e la chiusura della procedura. In merito alla questione sollevata sull'incertezza interpretativa la Commissione UE – preso nota della richiesta complementare di esame della compatibilità del dPR n. 100/98 con il diritto dell'Unione - ha risposto richiamando l'attenzione “*sulla recente modifica del dPR 100/98 introdotta dal Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”³ evidenziando la possibilità laddove si dovessero ancora nutrire dubbi “*riguardo alla compatibilità di detta norma con il diritto dell'UE*”, a presentare una nuova denuncia. Questione chiusa, quindi, anche per la Commissione che ha proceduto pertanto con l'archiviazione dell'originaria denuncia giacché il dPR n.100, di fatto, risolve anche le ultime questioni interpretative amplificate dalla fatturazione elettronica.

ULTIME FATTURE CARTACEE 2018 IL «CHIARIMENTO»

Testo FAQ pubblicata sul sito Agenzia delle entrate il 27 novembre 2018

Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?

Risposta

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'articolo 1, comma 916, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Integrazione (al testo di cui sopra) inserita il 21 dicembre 2018

In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura **potrà non essere elettronica**; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura **dovrà essere elettronica**.



Il caso della fattura pdf con data 31/12/2018 spedita ad inizio 2019 continua a non essere affrontato nero su bianco



Colpa del comma 916 L.205/2017 ... ma la FAQ lancia messaggi «subliminali» distensivi

«Possono essere analogiche» dice la risposta 2.1. al videoconferenza CNDCEC/AdE del 15/1/2018

REGISTRO ACQUISTI

PROTOCOLLO FATTURE ACQUISTO


art. 13 D.L. n. 119 del 23/10/2018

Riscrittura articolo 25 dPR 633/72

ELIMINATO OBBLIGO PROTOCOLLAZIONE ACQUISTI

FAQ AdE 27/11/2018

E' obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?



...Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri **sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.**

TUTTO SUL BINARIO «TD01»



Caso	Tipo	Controparti	Importi	Natura	DAI	Criticità/Note
Omaggio	TD01	Cedente = cessionario	Imponibile Aliquota Iva (*)	NO (*)	VE	Attenzione a non annotare il flusso passivo
Autoconsumo	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra
Passaggi interni	Come sopra	Come sopra	Come sopra	Come sopra	VE sez. X VF sez. Y	Attribuire sezionali
Integrazione fattura reverse "N6"	Come sopra	Come sopra	Come sopra (**)	N6 Non accettato (quindi nulla)	VJ	Tempistica troppo stretta (mese arrivo fattura)
Estrazione deposito Iva art. 50-bis	Come sopra	Come sopra	Come sopra	N6 Non accettato (quindi nulla)	VJ VF	Consegnare copia analogica al gestore x estrazione

(*) Salvo ipotesi di operazioni esenti

(**) Nella FAQ del 27/11/2018 è precisato di riportare anche gli estremi della fattura emessa dal fornitore (non è stato precisato in quale campo quindi qualsiasi campo descrittivo)

ACQUISTI IN REVERSE CHARGE

FAQ AdE 27/11/2018

→ E' confermato che quelli intracomunitari (di beni e servizi) passano per l'esterometro (idem per le autofattura ex articolo 17 comma 2 per gli acquisti da extra Ue)

→ Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che **una modalità alternativa** all'integrazione della fattura possa essere la **predisposizione di un altro documento**, da allegare al file della fattura in questione, **contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa**. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l'integrazione **sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente** – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.



Ci saranno altre soluzioni (tipo applicazione rc semplicemente sui registri Iva) ?



richiesta da parte delle Associazioni di categoria

MODULI POLIVALENTI RICEVUTE/FATTURE FISCALI

(es. alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso privati)

FAQ AdE 27/11/2018

Dal 2019

Per effetto del dPR 696/96 l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino può sempre essere sostituita con dall'emissione della fattura conseguentemente non è obbligatorio l'uso degli stampati fiscali ex DM 28/1/1983.

Nel caso di **emissione della fattura questa dovrà avvenire invece esclusivamente in modalità elettronica** (non potrà essere utilizzato in sostanza il bollettario polivalente).

I predetti stampati fiscali potranno essere eventualmente utilizzati solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 1, co.3, del d.lgs 127/15.

CHIARIMENTI FATTURA DIFFERITA



Per le cessioni di beni il pagamento parziale o totale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione del ddt non fa venire meno la possibilità di emettere la fattura differita.
Se l'incasso avviene ante ddt serve invece fatturazione immediata (C.M. 27/E/1975 e **C.M. 18/E/ 2014**)

DDT e
pagamenti
anticipati



L'idonea documentazione è la **documentazione commerciale peculiare dell'attività svolta dalla quale è possibile individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti**. Ad esempio: documento attestante l'incasso del corrispettivo, contratto, nota consegna lavori, lettera d'incarico, relazione professionale, purché risultino chiaramente e puntualmente i citati elementi (**C.M. 18/E/ 2014**)

Differita
servizi

***N.B.** anche le pre-parcelle sono documentazione idonea per fruire della fatturazione differita (risposta AdE al VideoForum Italia Oggi del 15/11/2018 – conferma FAQ Ade 27/11/2018)*



La fattura differita può essere emessa anche per una singola cessione o singola prestazione (**C.M. 18/E/ 2014**)

Differita
singola o
riepilogativa



E' consentito emettere un'unica fattura **riepilogativa per cessioni e servizi** effettuate nello stesso mese nei confronti di uno stesso cessionario/committente (**C.M. 18/E/ 2014**)

COMMERCianti E ASSIMILATI (1/2)

FAQ AdE 21/12/2018

+ interpello n. 7 16/1/2019

Domanda [Emissione delle fatture elettroniche]

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e che dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che **per i primi sei mesi del 2019** posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo ...

Risposta

...

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «*mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline*» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) **in caso di fattura differita**, emettere una **ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale** - ai sensi **dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996** - da utilizzare **come documenti idonei** (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.


b) **in caso di fattura immediata**, trasmettere al Sdl entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, **apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile)** che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. **In luogo della quietanza** può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. **Resta ferma la possibilità** di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

...

COMMERCianti E ASSIMILATI (2/2)

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- nel campo "TipoDato" le parole "**NUMERO SCONTRINO**" (oppure "**NUMERO RICEVUTA**" oppure "**NUMERO DOC. COMMERCIALE**");
- nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.



Modifica Beni e servizi 1

Descrizione:*
PASTO - Antipasto, primo, dolce e acqua

Quantità:
1,00

Prezzo unitario*
12,00

Aliquota IVA*
10%

Prezzo totale*
12,00

Natura:

Altri dati gestionali 1 [Elimina]

Tipo dato*
N.RICEVUTA

Riferimento testo:
DCC312786

Riferimento numero:
56,00

Riferimento data:
15/01/2019

Altri dati:

- Tipo cessione prestazione
- Codice articolo
- Unità di misura
- Data inizio periodo
- Data fine periodo
- Sconto maggiorazione
- Ritenuta
- Riferimento amministrazione
- Altri dati gestionali

+ Altri dati gestionali

ALTRE NOVITA' IVA MANOVRA E DIRETTIVE

ALIQUOTE IVA

Art. 1 co.2, L.145/2018

	2018	2019	2020	2021
Iva ridotta	10%	11,5%	13% 11,5%	13% 11,5%
		10%	13%	13%
Iva ordinaria	22%	24,20%	24,9% 24,1%	25% 24,5%
		22%	25,2%	26,5%

n. 114) tabella A,
parte III

Il **comma 3** dispone che anche i **dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari (classificabili nella voce 3004** della nomenclatura di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2017/1925), possono rientrare nell'applicazione **dell'Iva al 10 per cento prevista per i medicinali.**

prodotti della
panetteria
ordinaria

Il comma 4 dispone che tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *cracker* e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della L. 4.7.67 n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla L. 580/67, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e

ALIQUOTE RIDOTTE TARTUFI

Art. 1 co. 698 lett. b), c) e d) L. 145/2018

- **Aliquota del 5%** per le cessioni di tartufi freschi o refrigerati (n. 1-*quater* della Tabella A, Parte II-*bis*, allegata al DPR 633/72);
- **Aliquota del 10%** per le cessioni di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato (n. 20-*bis* della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72).

RACCOLTA OCCASIONALE PRODOTTI SELVATICI

Art. 1 co. 692-699 L. 145/2018

Raccolta di prodotti non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme, simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni)

- E' considerata occasionale fino € 7.000 annui → imposta sostitutiva € 100 (vers. 16/02)
- No ritenuta art. 25-*quater* nei confronti dei soggetti che versano la sostitutiva
- Il cessionario emette un apposito documento d'acquisto da inserire nella comunicazione trimestrale di cui all'art.21 del D.L. 78/2010 (spesometro)

Art. 34-ter DPR 633/72. – (Regime fiscale per raccoglitori occasionali)

1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

Ar1. co. 699 L. 145/2018

I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **possono applicare il regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ULTRASOGLIA ANTIRICICLAGGIO TURISTI ESTERI

Art. 1, co. 245, L. 145/2018

Disciplina in deroga al limite (€ 3.000) trasferimento denaro contante (art. 49, co.1, d.Lgs 231/2007)

Modifica art. 2
DL 16/12



Estensione **anche per non residenti UE o SEE** (prima solo extra UE)



Soglia **riportata a 15.000 dal 1/1/2019** (dal 4/7/2017 la soglia era stata ridotta a 10.000 dall'art. 8 del Lgs 90/2017)

Invariato



Soggetti interessati: commercianti e assimilati (art. 22) + agenzie viaggio (art. 74-ter)



Obbligo acquisizione passaporto + autocertificazione



Obbligo c/c dedicato (comunicato all'AdE) su cui versare provvista entro primo giorno feriale successivo



Obbligo comunicazione TU (polivamente) entro 10 aprile (20 per trimestrali)

PROROGHE DISCIPLINA REVERSE CHARGE

Direttiva (UE) 6/11/2018, n. 2018/1695 (proroga 199-bis e 199 ter Dir. 112)

Art. 2, co. 2-bis, D.L. 119/2018 che modifica l'art. 17 co.8 del dPR 633/72

Discipline in scadenza al
31/12/2018

proroga

Operazioni effettuate
fino al 30/6/2022

Settore/operazioni	Norma/decorrenza
Telefonia e accessori (filiera che precede il dettaglio)	Art. 17 co.6 lett. b); dal 1/4/2011
Microprocessori (filiera che precede il dettaglio)	Art. 17 co. 6 lett. c); dal 1/4/2011
Console videogiochi, tablet e laptop (filiera che precede il dettaglio)	Art. 17 co. 6 lett. c); dal 2/5/2016
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2003/87/CE	Art. 17 co.6 lett. d-bis); dal 01/01/2015
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi a gas e energia elettrica	Art. 17 co.6 lett. d-ter); dal 01/01/2015
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, co.3, lett. a) dPR 633/72	Art. 17 co.6 lett. d-quarter); dal 01/01/2015

GRCM

La **direttiva (UE) n. 2018/2057** ha altresì introdotto la possibilità per gli Stati - **a determinate condizioni** - di introdurre (fino al 30/6/2022) un meccanismo generalizzato di inversione per operazioni (non transfrontaliere) superiori a € 17.500 (nuovo art. 199-quater Dir. 112)



DISCIPLINA IVA «BUONI CORRISPETTIVO»

Direttiva 27/06/2016, n. 2016/1065/UE

Decreto legislativo n. 29/11/2018, n. 141 (G.U. n. 300 del 28/12/2018)

Norme

Artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater + comma 5-bis art. 13 dPR 633/72
Non si tratta di deroghe alla disciplina delle cessioni/prestazioni ma misure finalizzate a individuare il momento di effettuazione.

Applicazione

Buoni «emessi successivamente al 31/12/2018»

Buono corrispettivo
(art. 6-bis)


«monouso» (art. 6-ter)

Disciplina Iva applicabile nota


«multiuso» (art. 6-quater)

Disciplina Iva applicabile non nota

Momento
emissione/
trasferimento



Distinzione fondamentale ai fini
del momento impositivo Iva



Momento
riscatto/utilizzo

DEFINIZIONE «BUONO CORRISPETTIVO»

Art. 6-bis dPR n. 633/72 (art. 30-bis Direttiva 2006/112/CE)

Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Relazione illustrativa decreto legislativo

- Possono presentarsi in forma fisica o elettronica
- Restano estranei alla disciplina:
 - ✓ gli strumenti di pagamento (giacché che non includono il diritto di ricevere il bene/servizio)
 - ✓ i buoni sconto (considerando 4 direttiva)
 - ✓ i titoli di trasporto, biglietti d'ingresso (cinema e musei), francobolli e altri titoli similari (considerando 5 direttiva)
- I buoni pasto – quali buoni corrispettivo monouso – continuano ad essere assoggettati alla disciplina Iva prevista per i servizi sostitutivi di mensa aziendale
- Rimane invariata anche disciplina art. 74 co.1/d per vendita di qualsiasi mezzo tecnico servizi telefonia

DISCIPLINA IVA DAL 2019

Direttiva 27/06/2016, n. 2016/1065/UE

Attuazione obbligatoria per gli Stati dal 01/01/2019

Buoni MONOUSO

«buono monouso» = buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono

← Difformità della vecchia RM 21/E/2011

- Tassati Iva al momento dell'emissione
- Tassati anche passaggi successivi (tranne trasferimenti in nome e per conto)
- La consegna fisica dei beni/esecuzione prestazione dietro presentazione buono monouso non è considerata operazione indipendente

Buoni MULTIUSO

«buono multiuso» = un buono diverso da un buono monouso.

- tassati Iva al momento in cui i beni o i servizi corrispondenti sono ceduti o prestati (momento di riscatto del buono)
- ogni trasferimento del buono che precede la cessione dei beni/servizi è FCI
- la distribuzione/promozione commerciale di buoni rappresenta prestazione di servizio soggetta da Iva (base imponibile è rappresentata dal differenziale sul cambio di valore nel passaggio)

«MONOUSO» E «MULTIUSO» LE DIFFERENZE

	Buono Monouso Art. 6-ter	Buono Multiuso Art. 6-quater
Definizione	Quando al momento dell'emissione è nota la disciplina Iva applicabile	Quando al momento dell'emissione non è nota la disciplina Iva applicabile
Emissione buono	«Fatturazione» con trattamento Iva operazione cui dà diritto	Non rilevante Iva (Fci art. 6-quater)
Trasferimenti successivi (precedenti l'uso)	Come sopra (*) (per il corrispettivo del trasferimento)	Non rilevante Iva (Fci art. 6-quater)
Uso per ottenere il bene/servizio cui il buono dà diritto	No fattura, tranne nel caso di fornitura effettuata da soggetto diverso da quello che ha emesso il buono nel qual caso l'operazione si considera effettuata nei confronti di chi ha emesso il buono corrispettivo	«Fatturazione» verso cliente che "riscatta" il buono
Momento effettuazione cessione/servizio	Non vi sono regole specifiche (di fatto l'emissione del buono rappresenta un fatto anticipatorio dell'effettuazione)	Vale disciplina articolo 6 L'accettazione del buono vale come pagamento totale/parziale

(*) Tranne trasferimento in nome e per conto (mandato con rappresentanza)

RISCATTO BUONO «MULTIUSO» - BASE IMPONIBILE

Art. 13, co.5-bis, dPR n. 633/72 (art. 73-bis Direttiva 2006/112/CE)

Con i buoni «multiuso» le operazioni relative sono individuate solo al momento del riscatto del buono-corrispettivo → In tale momento l'operazione va fatturata/certificata verso il cliente/fruttore

**Base
imponibile
buono
riscattato**


«La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo».

Si ritiene che tale situazione sia diversa da quella del pagamento parzialmente a carico del cliente (i buoni sconto sono esclusi dalla disciplina in analisi)


L'art. 73 bis della direttiva fa salvo l'articolo 73 (nostro articolo 13 comma 1) ossia la regola secondo cui *«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ... la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni»*

infatti




DISTRIBUZIONE B.«MULTIUSO» - BASE IMPONIBILE


Art. 13, co.5-bis, dPR n. 633/72 (art. 73-bis Direttiva 2006/112/CE)



I servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta (art. 6-quater co.4).






Per trasferimenti «buono» diversi da cliente/fruitori a fornitore beni/servizi (ossia trasferimenti diversi dal riscatto)



«La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla **differenza tra** il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».

SEMPLIFICAZIONI E-COMMERCE

Direttiva (UE) 5/12/2017, n. 2017/2455



E-commerce diretto MOSS
Regime speciale B2C

Vendite a distanza intracomunitarie
Regime speciale B2C

Beni importati da paesi extra UE
Regime speciale

Efficacia
dal 1/1/2019



(le disposizioni dovevano essere recepite entro il 31/12/2018)

Efficacia
dal 1/1/2021

(le disposizioni dovranno essere adottate entro il 31/12/2020)



Legge delegazione europea 2018

MISURE CORRETTIVE SCAMBI INTRA UE

Direttiva (UE) 4/12/2018, n. 2018/1910



Regolamento (UE) 2018/1909 e 2018/1912



Da recepire entro 31/12/2019 – entrata in vigore 1/1/2020

**Cessioni
intracomunitarie
beni: nuova
condizioni
supplementari +
presunzione prova
trasporto**

**Introduzione
disciplina
comunitaria
CALL OFF STOCK**

**Disciplina
Cessioni a catena**

**Regole per
individuare qual è la
cessione intra**



In attesa regime definitivo!!! ???

*Arrivederci al prossimo incontro
Videofisco di del 13 Febbraio 2019*

*Bilancio 2018: aspetti civilistici e principi contabili.
Adempimenti e approfondimenti IVA*

Di Andrea Scaini e Stefano Setti

